

**ABACO** Sp.A.  
SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

**CONCESSIONARIO**

**CANONE COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI  
PUBBLICITARI E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**



**COMUNE DI RUFFANO**





# Canone Comunale per l'installazione di mezzi pubblicitari e Diritti sulle Pubbliche Affissioni

Di seguito riportiamo un sintetico, ma speriamo utile, *vademecum* sul Canone Comunale per l'installazione di Mezzi Pubblicitari e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

## CANONE COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

### 1. PERCHÉ C'È L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E DI PAGAMENTO

Il Canone Comunale per l'installazione di mezzi pubblicitari è un'entrata di competenza del **Comune**, disciplinata con apposito Regolamento Comunale per l'applicazione dei Diritti di pubbliche affissioni e del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 30/03/2019.

### 2. A CHI FARE LA DICHIARAZIONE ED IL PAGAMENTO

Il Canone Comunale per l'installazione di mezzi pubblicitari è gestito da **ABACO S.p.A.** (di seguito denominata **ABACO**), in qualità di **Concessionario per la riscossione e l'accertamento, che opera in nome e per conto del Comune.**

Le dichiarazioni relative al Canone, pertanto, dovranno essere presentate presso gli Uffici di ABACO di riferimento ed i pagamenti andranno effettuati su apposito conto corrente postale.

### 3. DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE E PAGAMENTO

#### a) Quali forme di pubblicità sono soggette al Canone Comunale per l'Installazione di Mezzi Pubblicitari?

Sono soggette al Canone le iniziative pubblicitarie realizzate nell'ambito del territorio comunale, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse dalle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che siano da tali luoghi percepibili, con esclusione di quelle volte alla diffusione di messaggi attraverso emittenti radiofoniche o televisive, a mezzo di quotidiani e periodici locali o mediante rete internet.

Si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di un'attività economica, con lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### b) Cosa si deve fare?

L'effettuazione di pubblicità esterna, che incide sull'ambiente, anche urbano, è sottoposta al preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale pertanto, prima di procedere con l'installazione di un mezzo pubblicitario, è sempre necessario ottenere l'atto di assenso presentando apposita domanda allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

Una volta conseguito l'atto di assenso, l'interessato, **prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al Concessionario apposita dichiarazione** su modello predisposto e messo a disposizione dal medesimo, nella quale devono essere indicate la quantità, le caratteristiche e la durata dell'esposizione. **Contestualmente l'interessato deve effettuare il pagamento del Canone dovuto** e allegare alla dichiarazione l'attestazione del pagamento eseguito.



**c) Come si compila la dichiarazione di inizio pubblicità?**

I **moduli appositi** per presentare la dichiarazione di inizio pubblicità sono disponibili presso lo sportello nel territorio comunale o sul sito di ABACO e sul sito del Comune di Ruffano.

- Per le tipologie di pubblicità che vengono effettuate a tempo indeterminato, secondo le disposizioni di Legge, si utilizza il modello di DICHIARAZIONE PERMANENTE. La dichiarazione deve essere presentata solo una volta, prima di iniziare la pubblicità, sempreché non intervengano modifiche della pubblicità esposta, mentre il pagamento del Canone è dovuto per ogni anno solare di esposizione: il primo anno, contestualmente alla presentazione della dichiarazione e, per gli anni successivi, entro la scadenza prevista dalla Legge o dal Regolamento Comunale.
- Per le tipologie di pubblicità per le quali è prevista un'esposizione temporanea, nei termini disposti dalla Legge, si utilizza il modello di DICHIARAZIONE TEMPORANEA: dichiarazione e pagamento vengono effettuati in un'unica soluzione prima di iniziare la pubblicità; tale pubblicità non potrà essere prolungata oltre la data di scadenza indicata sulla dichiarazione salvo indicazioni diverse dettate dal Regolamento Comunale.

Nei moduli di dichiarazione, oltre al **periodo di esposizione** e all'**ubicazione della pubblicità**, si indicano le **caratteristiche della stessa**, compilando gli appositi campi.

Di seguito indichiamo le tipologie pubblicitarie previste dall'art. 3 del Regolamento Comunale:

- Pubblicità ordinaria (insegne d'esercizio, preinsegne, cartello, striscione, locandina, manifesto, stendardo, sorgente luminosa);
- Segno orizzontale reclamistico;
- Impianto pubblicitario di servizio;
- Pubblicità su veicoli o battelli;
- Impianto di pubblicità o propaganda;
- Segnali turistici;
- Pubblicità varia: categoria residuale comprendente la pubblicità mediante distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario che non sia effettuata attraverso lanci da veicoli o da altri mezzi mobili; la pubblicità fonica; la pubblicità realizzata mediante pannelli, schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche, con aeromobili, con palloni frenati e simili, o comunque qualsiasi forma pubblicitaria realizzata in applicazione di nuove normative, di tecnologie avanzate o di specifiche richieste del mercato.

**Esempio**

Per quanto riguarda la pubblicità ordinaria, devono essere indicati i seguenti elementi, che rilevano al fine del calcolo dell'importo dovuto:

- quantità dei mezzi pubblicitari;
- dimensioni di ciascun mezzo pubblicitario, per il calcolo della superficie tassabile;
- se il mezzo è monofacciale oppure bifacciale (e quindi considerato come due monofacciali, ai fini del calcolo);
- se il mezzo è opaco oppure luminoso e/o illuminato (per es. da faretto);
- il messaggio pubblicitario riportato.

**Comunque, per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alle caratteristiche delle varie pubblicità, al calcolo del Canone e alla modalità di dichiarazione e di pagamento, il Contribuente è invitato a mettersi in contatto telefonicamente, via e-mail o fax con gli Uffici ABACO o a recarsi direttamente all'Ufficio locale, dove potrà ricevere assistenza nella compilazione della dichiarazione e ricevere un bollettino per il pagamento del Canone.**



**d) Chi deve fare la dichiarazione ed il pagamento?**

Ad avere la responsabilità principale per il pagamento del Canone è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È, comunque, obbligato in solido al pagamento anche colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **4. ESPOSIZIONE DELLE LOCANDINE**

---

**a) Cosa si deve fare per esporre delle locandine?**

L'esposizione diretta di locandine nei pubblici esercizi è una forma di pubblicità temporanea. Per poterla effettuare bisogna portare le locandine all'Ufficio ABACO presente nel territorio comunale e farle timbrare. Prima del ritiro, inoltre, sarà necessario compilare un modulo di dichiarazione e provvedere al versamento del Canone, se dovuto. Le locandine vengono riconsegnate timbrate con l'indicazione del giorno di scadenza della pubblicità.

**b) Dove si possono esporre le locandine?**

Le locandine possono essere esposte solo all'interno di locali aperti al pubblico e di esercizi pubblici in genere. La loro esposizione al di fuori di questi luoghi (ad esempio su muri di cinta, colonne, alberi, recinzioni, ecc.) è soggetta a sanzione.

**c) Le locandine vanno sempre timbrate?**

Sì. Il timbro attesta l'avvenuta dichiarazione ed il relativo pagamento.

**Le locandine esenti dal pagamento del Canone devono essere comunque dichiarate** al Concessionario e il soggetto che ne richiede l'esposizione deve essere munito di apposita attestazione di esenzione rilasciata dal Comune.

**d) Chi deve fare il pagamento?**

Il pagamento deve essere effettuato da chi dichiara l'esposizione delle locandine.

***Anche colui che ne ha la materiale o giuridica disponibilità (il titolare dell'esercizio pubblico presso cui sono esposte le locandine) può essere chiamato a rispondere del mancato pagamento da parte del dichiarante nonché delle sanzioni previste.***

***L'esercente, per accertarsi dell'avvenuto pagamento da parte del dichiarante, deve verificare che sulle locandine sia apposto il timbro del Concessionario con la data di scadenza dell'esposizione ovvero verificare il possesso dell'attestazione di esenzione rilasciata dal Concessionario o dal Comune.***

***Nel caso in cui il timbro non sia presente, l'esercente, per non incorrere nell'obbligo del pagamento solidale, non deve permettere l'esposizione delle locandine.***

#### **5. CALCOLO DEL CANONE**

---

**a) Chi stabilisce le tariffe?**

**Le tariffe applicate nel territorio comunale sono deliberate dal Comune**, con apposita delibera di Giunta Comunale. Esse variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti, e possono essere comprensive di aumenti tariffari deliberati dal Comune stesso, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

**b) Come si calcola la superficie soggetta a Canone?**

Il Canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Non si fa luogo ad applicazione del Canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per il calcolo della superficie tassabile, le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato



superiore. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità. Per i mezzi bifacciali, invece, ognuna delle facce viene considerata come un mezzo monofacciale indipendente. Per i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato al pagamento del canone, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile per il canone, come unico mezzo pubblicitario. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

### c) Come si calcola il Canone?

Per ogni differente tipologia pubblicitaria il Regolamento Comunale prevede le modalità con le quali deve essere applicata la tariffa base, stabilita dal tariffario del Comune per la stessa tipologia. Per la pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa o illuminata viene applicata una maggiorazione del 100%. Per la stessa tipologia sono previsti anche degli scaglioni con tariffe maggiorate, in base alla superficie tassabile del mezzo pubblicitario (maggiore è la superficie, più alta è la tariffa da applicare).

È sempre rilevante il periodo di esposizione mentre, per quanto riguarda l'ubicazione, è importante ai fini del calcolo del Canone solo nel caso in cui il Comune abbia istituito la **Categoria Speciale**, ossia abbia stabilito che per la pubblicità effettuata in alcune zone, considerato il maggiore impatto pubblicitario, è dovuta una maggiorazione sulle tariffe da applicare.

Un'ulteriore maggiorazione può essere prevista dal Comune per la pubblicità effettuata in determinati periodi dell'anno, considerati di maggior flusso turistico (**Aumento Stagionale**).

**Le maggiorazioni del Canone, a qualsiasi titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni, invece, non sono cumulabili.**

### d) Chi effettua il conteggio di quanto dovuto?

Per il versamento del Canone, il Regolamento Comunale prevede a carico del contribuente un'autonoma obbligazione patrimoniale, ovvero il cittadino/contribuente dovrebbe autonomamente versare l'importo dovuto; tuttavia, l'Ufficio Pubblicità del Concessionario è sempre a disposizione per il conteggio corretto del Canone da versare per la pubblicità che s'intende effettuare.

## 6. GESTIONE DELLA PUBBLICITÀ PERMANENTE

---

### a) Come si genera una posizione di pubblicità permanente?

**Se il contribuente provvede a dichiarare una pubblicità** a carattere permanente o a tempo indeterminato, ABACO provvede a registrare i suoi dati e quelli della pubblicità dichiarata in un *data base*, attribuendo alla posizione un codice identificativo, denominato "codice posizione" o "codice contribuente". Questo codice verrà successivamente riportato su tutte le eventuali comunicazioni, riferite a quella posizione, che saranno inviate al contribuente. Pertanto, il contribuente che sia già venuto a conoscenza del suo codice è tenuto a citarlo in qualsiasi sua comunicazione riferita alla posizione e a tenerlo a disposizione anche in caso di contatto telefonico. La pubblicità permanente rimane a carico del contribuente che l'ha dichiarata dall'anno in cui viene dichiarata fino all'anno in cui viene presentata la relativa denuncia di cessazione scritta. Viene creata d'ufficio una posizione di pubblicità permanente, dopo tutte le opportune verifiche, anche **nel caso in cui la pubblicità venga accertata in omessa denuncia** da incaricati del Concessionario: tale pubblicità rimane a carico del contribuente dall'anno in cui viene accertata fino all'anno in cui viene presentata la relativa denuncia di cessazione scritta.

### b) Che cosa comporta una posizione di pubblicità permanente?

Per le posizioni di pubblicità permanente è dovuto il pagamento del Canone per ogni anno solare di riferimento. **Il Canone deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno**, sempre che il Comune, con apposita delibera, non stabilisca di prorogare la scadenza di pagamento ad altra data. Il contribuente è tenuto a dichiarare qualsiasi variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità; qualora risulti dovuto un Canone



maggiore, il contribuente è tenuto a versare immediatamente la differenza a conguaglio. Il pagamento del Canone equivale a conferma della posizione in carico. Qualora nel corso dell'annualità precedente siano intervenute delle modifiche agli elementi dichiarati che comportino una riduzione del Canone dovuto o siano stati eliminati dei mezzi pubblicitari, il contribuente deve darne comunicazione in forma scritta entro la scadenza del 31 Dicembre; in caso contrario, rimane dovuto interamente il pagamento del Canone anche per la nuova annualità.

### c) Come si rinnova il pagamento annuale del Canone sulla pubblicità permanente?

Essendo previsto il versamento del Canone in maniera autonoma, il contribuente deve tenere nota della scadenza di pagamento. Il Concessionario, comunque, invia un avviso per ricordare la data di scadenza e i dati della posizione in carico; all'avviso viene allegato un bollettino di conto corrente postale TD 896, già compilato in ogni parte, per il pagamento del Canone e sullo stesso vengono indicate anche eventuali diverse modalità di pagamento. Il Contribuente deve assolutamente provvedere al pagamento entro la scadenza, per evitare l'irrogazione di eventuali sanzioni. Nel caso in cui il contribuente, in prossimità della scadenza, non abbia ancora ricevuto l'avviso per il pagamento, deve contattare con urgenza il Concessionario in modo da ottenere tutte le indicazioni necessarie per pagare il Canone entro il termine previsto.

### d) Cosa fare se non è stato effettuato il pagamento entro i termini?

Se il contribuente non ha effettuato il pagamento del Canone entro la scadenza, può rimediare provvedendo **spontaneamente** al versamento di quanto dovuto unitamente agli **interessi legali maturati** alla data di pagamento prima che siano iniziati i controlli d'ufficio; in tal caso il contribuente vedrà sanata la sua posizione. Tale possibilità va a decadere con la notifica di formale avviso di accertamento.

## 7. RIDUZIONI ED ESENZIONI

---

### a) In quali casi è prevista una riduzione del Canone?

La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, turistiche, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza

Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni indicati nel comma 1, anche l'indicazione di ulteriori soggetti che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse (sponsor), non si applica la riduzione prevista nel suddetto comma. La riduzione, inoltre, non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1, in relazione ai mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.

### b) In quali casi è prevista l'esenzione dal pagamento del Canone?

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Comunale, non sono assoggettabili a Canone le seguenti fattispecie:

- ✓ la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- ✓ b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la



- superficie di un metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- ✓ c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - ✓ d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - ✓ e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - ✓ f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - ✓ g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - ✓ h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - ✓ i. i fregi e gli elementi decorativi privi di rilevanza economica;
  - ✓ j. i mezzi pubblicitari aventi dimensioni non superiori ai 300 centimetri quadrati;
  - ✓ k. la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso
  - ✓ l. l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

**La non assoggettabilità non esclude la presentazione dell'istanza e della documentazione di cui al presente regolamento.**

### **c) Come funziona esattamente l'esenzione per le insegne di esercizio?**

L'art. 23 comma I del Regolamento Comunale prevede l'esenzione fino a 5 metri quadrati complessivi, per le sole insegne d'esercizio.

Su questo argomento è importante evidenziare che la Legge prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta, o del Canone, per le **insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono** di superficie complessiva **FINO a 5 metri quadrati, anche in caso di pluralità di insegne**. Se per individuare la sede di svolgimento di una attività economica vengono esposte, ad esempio, due insegne di esercizio, una di superficie di 3 mq, e l'altra di 1 mq, essendo la LORO SUPERFICIE COMPLESSIVA pari a 4 mq, per entrambe le insegne non è dovuto il pagamento dell'imposta, o del Canone, di pubblicità, in quanto non viene superato il limite dimensionale dei 5 mq. Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne abbia la superficie di 3 mq e l'altra di 4 mq; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 mq, quindi superiore ai 5 mq stabiliti per legge, **NON SARÁ ACCORDABILE NESSUNA ESENZIONE**.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita.



## 8. VIOLAZIONI E SANZIONI

---

### a) Quali sono le possibili violazioni?

Il Concessionario svolge per il Comune anche l'attività di accertamento e pertanto effettua dei sopralluoghi periodici e dei controlli d'ufficio al fine di verificare eventuali violazioni che possono consistere in:

- 1) Mancata presentazione della prescritta dichiarazione prima di iniziare la pubblicità (omessa dichiarazione);
- 2) Pubblicità risultante non conforme a quanto inserito nella dichiarazione, in particolare in merito a tipologia e dimensioni (infedele dichiarazione);
- 3) Mancato o parziale pagamento oppure pagamento effettuato oltre la scadenza (omesso/tardivo versamento).

A seguito dell'accertata violazione il Concessionario emette un avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio con contestuale atto di irrogazione sanzioni amministrative e tributarie e lo notifica al contribuente tramite raccomandata A/R.

### b) Quali sono le sanzioni applicabili?

Le forme pubblicitarie, indipendentemente dal periodo di esposizione, sprovviste dell'atto di assenso di cui all'art. 12 del Regolamento CIMP o difformi allo stesso, sono soggette al versamento del canone nella stessa misura dovuta per le forme assentite, aumentata del 200 per cento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

La sanzione di cui al comma precedente è ridotta alla metà qualora il pagamento venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.

Le forme pubblicitarie abusive si presumono effettuate con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata la violazione. Per le fattispecie temporanee (con tariffa giornaliera), la presunzione opera dal trentesimo giorno antecedente la data in cui è effettuato il verbale di accertamento. Per le locandine la presunzione opera dal trentesimo giorno antecedente la data in cui è stato effettuato il verbale di accertamento, fino alla scadenza della manifestazione o dell'evento.

In caso di omesso o parziale versamento da parte di soggetti autorizzati all'esposizione di mezzi pubblicitari, risultante dai controlli effettuati dall'ufficio, il Servizio Tributi, ovvero il concessionario della riscossione, notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è dovuto il versamento, la richiesta di pagamento del canone non corrisposto. In tal caso verrà applicata la disciplina generale per le violazioni delle norme tributarie.

Sulle somme non versate o parzialmente versate, il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi per ritardato pagamento pari al tasso legale di interesse calcolato giorno per giorno.

Il mancato versamento delle somme entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta comporta l'avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CIMP.

### c) Cosa fare se si riceve un avviso di accertamento?

- Per ogni informazione riguardante l'avviso ci si può rivolgere all'Ufficio ABACO di riferimento;
- Si può aderire all'avviso di accertamento mediante pagamento entro 30 giorni dal ricevimento e avere in questo modo una riduzione del 50% delle sanzioni di omessa e/o infedele denuncia;
- Si può presentare istanza di rettifica o annullamento in autotutela, producendo idonea documentazione che giustifichi una revisione dell'imposizione tributaria;
- Si può presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso. Il ricorso, proposto mediante notifica ad Abaco S.p.A., dal 1° luglio 2019 dovrà essere nativo digitale, firmato digitalmente e notificato esclusivamente con modalità telematiche (art. 16-bis D.Lgs. 546/1992 così come modificato dall'art. 16 D.L. 119/2018) all'indirizzo di posta elettronica certificata: [info@cert.abacospa.it](mailto:info@cert.abacospa.it). L'utilizzo delle modalità telematiche non è obbligatorio per i ricorrenti che stanno in giudizio senza difensore (controversie di valore non superiore ad Euro 3.000,00 determinato al netto di sanzioni ed interessi). In tal caso il ricorso è proposto mediante notifica ad Abaco S.p.A. presso la sede legale o amministrativa sita in Via Risorgimento 91 – 31044 Montebelluna (TV) a norma dell'art. 137 e ss. del c.p.c. oppure mediante consegna, o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16 co. 2 e 3





e art. 20 D.Lgs. 546/1992). Il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso ad Abaco S.p.A., a pena di inammissibilità, deposita nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale l'originale del ricorso previo versamento del contributo unificato.

## 9. COME OTTENERE UN RIMBORSO DOVUTO

---

### a) Cosa fare per ottenere il rimborso di un importo versato e non dovuto?

Per la restituzione di una somma versata erroneamente, è necessario inoltrare all'Ufficio ABACO di riferimento una richiesta scritta, allegando idonea documentazione e l'attestazione dell'errato pagamento.

### b) Entro quando va fatta la richiesta?

Il Contribuente può richiedere il rimborso dovuto entro cinque anni dalla data dell'avvenuto pagamento.

## DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## 10. PERCHÉ C'È L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E DI PAGAMENTO

---

Anche i diritti sulle Pubbliche Affissioni **sono un'entrata di competenza del Comune**, regolata dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i. (in particolare, gli articoli da 18 a 22) e dal Regolamento Comunale per l'applicazione dei Diritti di pubbliche affissioni e del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 30/03/2019.

## 11. A CHI PRESENTARE LA COMMISSIONE ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO

---

**ABACO, Concessionario per l'effettuazione del servizio, che opera in nome e per conto del Comune**, si occupa della gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni e dell'esecuzione materiale delle stesse. Le commissioni relative a tale servizio, pertanto, dovranno essere presentate presso gli Uffici ABACO di riferimento, ed i pagamenti andranno effettuati su apposito conto corrente postale.

## 12. COMMISSIONE DI ESPOSIZIONE MANIFESTI E PAGAMENTO DEL DIRITTO

---

### a) Cos'è il servizio delle pubbliche affissioni?

"Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune" (in questo caso di ABACO, in qualità di Concessionario per l'effettuazione del servizio), "in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, (...) di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche" (D. Lgs. 507/93, art. 18, comma 1).

### b) Cosa si deve fare?

Chi desidera commissionare un'affissione di manifesti è **tenuto a presentare al Servizio Affissioni del Concessionario apposita commissione** su proprio modello o su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso Servizio Affissioni, nella quale devono essere indicate la quantità dei manifesti per cui si richiede l'affissione, le dimensioni, il soggetto a favore



del quale è rivolta la campagna commissionata, il periodo di esposizione richiesto, spazi eventualmente prescelti e il messaggio pubblicitario che sarà indicato nei manifesti. **Contestualmente deve effettuare il pagamento del diritto dovuto** (comprensivo del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari) **e allegare alla commissione attestazione del pagamento avvenuto.**

**c) Come si compila la commissione per la richiesta di affissione di manifesti su spazi comunali?**

I **moduli appositi** per commissionare l'affissione di manifesti sono disponibili presso l'Ufficio nel territorio comunale (Ufficio affissioni) o sul sito di ABACO.

Nei moduli dovranno essere indicati:

- **la quantità** dei manifesti per cui si richiede l'esposizione;
- **il formato** dei manifesti in centimetri, indicando prima la base e poi l'altezza degli stessi. A seconda delle disponibilità di spazi, i manifesti hanno dei formati standard: cm. 70x100, cm. 100x140, cm. 140x200, cm. 200x140 e cm. 600x280;
- **il periodo di esposizione**, indicando una data di inizio e quanti giorni di esposizione si richiedono;
- l'indicazione del **messaggio** che sarà riportato sui manifesti.

**Comunque, per avere chiarimenti in merito alle disponibilità di spazi, al calcolo dei diritti e alla modalità di presentazione della commissione e al pagamento, il contribuente è invitato a mettersi in contatto telefonicamente, oppure via e-mail o fax, con l'Ufficio ABACO di riferimento, dove potrà ricevere assistenza nella compilazione della commissione ed un bollettino per effettuare il pagamento.**

**d) Chi deve presentare la commissione ed effettuare il pagamento dei Diritti sulle affissioni?**

Il pagamento del Diritto sulle pubbliche affissioni deve essere corrisposto da chi richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, essendo entrambi responsabili in solido dell'affissione.

**e) Come si deve presentare la commissione per la richiesta di affissione di manifesti su spazi comunali?**

La commissione, unitamente all'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto sulle affissioni, **deve essere recapitata a mano, via fax o posta** all'Ufficio affissioni del Concessionario.

**Le commissioni non possono essere accettate telefonicamente** in quanto, come previsto dalla normativa, serve una dichiarazione scritta e la prova documentale dell'eseguito versamento del Diritto.

## **13. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

---

**a) Come vengono effettuate le pubbliche affissioni?**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata dall'Ufficio affissioni in un apposito registro cronologico. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Ad affissione ultimata, il Concessionario su preventiva richiesta del committente, fornisce l'elenco delle posizioni utilizzate.

**b) Cosa succede se non ci sono posti disponibili nel periodo richiesto?**

Appena ricevuta la commissione, l'Ufficio affissioni verifica le disponibilità di spazi di affissione nel periodo richiesto dal committente; la mancanza di spazi disponibili (anche parziale) deve essere comunicata per iscritto al committente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di affissione.



**c) Il committente può annullare l'affissione commissionata?**

Nel caso in cui ci sia mancanza di spazi di affissione, anche parziale, o nel caso in cui il Concessionario non riesca ad effettuare l'affissione nell'arco di 10 giorni dalla data richiesta, **il committente, a seguito di comunicazione scritta effettuata dal Concessionario, può annullare** per iscritto la commissione (totale o parziale) ed il Concessionario è tenuto al rimborso totale del diritto versato.

**Il committente ha anche facoltà di annullare per iscritto la richiesta di affissione prima che venga eseguita.** In questo caso il Concessionario è tenuto al rimborso della metà del diritto versato.

## 14. CALCOLO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

---

**a) Chi stabilisce le tariffe?**

**Le tariffe applicate nel territorio comunale sono quelle deliberate dal Comune,** a partire da quanto riportato nel Regolamento Comunale; esse variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti, e possono essere comprensive di aumenti tariffari deliberati dal Comune stesso, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

**b) Come si calcola l'importo del diritto dovuto?**

**Per il calcolo del diritto dovuto le unità di misura su cui applicare la tariffa sono il foglio cm. 70x100 e i giorni di esposizione.**

Il diritto è infatti calcolato in base a quanti fogli vengono commissionati e in base a quanti giorni d'esposizione vengono chiesti. È stabilita una tariffa base a foglio per 10 giorni di esposizione, che aumenta ogni 5 giorni aggiuntivi di esposizione.

**d) Chi effettua il conteggio di quanto dovuto?**

Il Diritto sulle affissioni è in autotassazione, ovvero il cittadino/contribuente dovrebbe autonomamente versare l'importo dovuto; tuttavia, l'Ufficio affissioni del Concessionario è sempre a disposizione per il conteggio corretto dell'importo da versare.

## 15. RIDUZIONI ED ESENZIONI

---

**a) In quali casi è prevista una riduzione del diritto?**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Ai fini dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune di Ruffano è da considerarsi appartenente alla V classe. La misura del diritto è, comunque, stabilita dalla Giunta Comunale.

Le tariffe, le modalità di calcolo dei diritti dovuti e di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui al presente titolo.

Si considerano, invece, esenti i manifesti la cui affissione sia richiesta dal Comune, sia nell'ambito delle attività istituzionali da esso svolte in via esclusiva, sia per eventi per i quali sia stato concesso il patrocinio. La presenza di eventuali sponsor commerciali o riferimenti ad attività a carattere commerciale comporta il venir meno dell'esenzione.

Gli enti ed i soggetti interessati, al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione dei diritti di affissione devono presentare idonea documentazione.



## 16. VIOLAZIONI E SANZIONI

---

### a) Quali sono le possibili violazioni?

Anche per quanto riguarda le Pubbliche Affissioni, il Concessionario svolge per il Comune l'attività di accertamento e pertanto effettua dei sopralluoghi periodici e dei controlli d'Ufficio al fine di verificare eventuali violazioni.

In particolare, il contribuente incorre in violazione nell'ipotesi di esposizione abusiva, cioè senza la prescritta dichiarazione preventiva (omessa dichiarazione).

A seguito dell'accertamento il Concessionario emette un avviso di accertamento in rettifica e d'Ufficio con contestuale atto di irrogazione sanzioni amministrative e tributarie e lo notifica al contribuente tramite raccomandata A/R.

### b) In quali sanzioni si può incorrere?

Le sanzioni tributarie e amministrative e le misure accessorie sono stabilite dalla vigente normativa.

### c) Cosa fare se si riceve un avviso di accertamento?






- Per ogni informazione riguardante l'avviso ci si può rivolgere all'Ufficio ABACO di riferimento;
- Si può presentare istanza di rettifica o annullamento in autotutela, producendo idonea documentazione, che giustifichi una revisione dell'imposizione tributaria;
- Si può presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso. Il ricorso, proposto mediante notifica ad Abaco S.p.A., dal 1° luglio 2019 dovrà essere nativo digitale, firmato digitalmente e notificato esclusivamente con modalità telematiche (art. 16-bis D.Lgs. 546/1992 così come modificato dall'art. 16 D.L. 119/2018) all'indirizzo di posta elettronica certificata: [info@cert.abacospa.it](mailto:info@cert.abacospa.it). L'utilizzo delle modalità telematiche non è obbligatorio per i ricorrenti che stanno in giudizio senza difensore (controversie di valore non superiore ad Euro 3.000,00 determinato al netto di sanzioni ed interessi). In tal caso il ricorso è proposto mediante notifica ad Abaco S.p.A. presso la sede legale o amministrativa sita in Via Risorgimento 91 – 31044 Montebelluna (TV) a norma dell'art. 137 e ss. del c.p.c. oppure mediante consegna, o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16 co. 2 e 3 e art. 20 D.Lgs. 546/1992). Il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso ad Abaco S.p.A., a pena di inammissibilità, deposita nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale l'originale del ricorso previo versamento del contributo unificato.







## 17. DOVE E A CHI RIVOLGERSI

---

### UFFICIO ABACO DI RUFFANO (presso la sede Comunale)

-  Ufficio sito in Corso Margherita di Savoia, 1 - 73049 Ruffano (LE)
-  Tel.: 337 1397740
-  Fax: 0833 1850113
-  E-mail: [ruffano.pubblicita@abacospa.it](mailto:ruffano.pubblicita@abacospa.it)
-  Orari: Lunedì, Martedì e Venerdì: 8.30 - 11.30; Mercoledì: 8.30 - 12.00; Giovedì: 15.30 - 18.00.

### SEDE ABACO MONTEBELLUNA

-  Uffici siti in Via Risorgimento n. 91 – 31044 Montebelluna (TV)
-  Tel.: 0423 601755
-  Fax: 0423 602900
- E-mail: [info@abacospa.it](mailto:info@abacospa.it)
-  Posta certificata all'indirizzo: [info@cert.abacospa.it](mailto:info@cert.abacospa.it)
- Sito internet: [www.abacospa.it](http://www.abacospa.it)

### SEDE ABACO DI PADOVA

-  Uffici siti in Via Fratelli Cervi 6 – 35129 Padova (PD)
-  Tel. 049 625730
-  Fax 049 8934545
- E-mail: [info.pd@abacospa.it](mailto:info.pd@abacospa.it)
-  Posta certificata all'indirizzo: [info@cert.abacospa.it](mailto:info@cert.abacospa.it)
- Sito internet: [www.abacospa.it](http://www.abacospa.it)

## LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

---

- D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.: "Revisione ed armonizzazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani";
- D. Lgs. nn. 471-472-473 del 1997 e s.m.i.: relativi alla riforma del Sistema Sanzionatorio in materia tributaria.
- Regolamento Comunale per l'applicazione dei Diritti di pubbliche affissioni e del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 30/03/2019;
- Regolamento Comunale per la gestione e la disciplina delle Entrate Comunali.